

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 Del 30-12-20

Oggetto: Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n. 100 e dalla legge 30.12.2018, n. 145.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre con inizio alle ore 11:34 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

PORCU GIACOMO	P	Melis Federica Giuseppa	P
Mua Michela	P	Pibia Rossano	P
Onali Andrea	A	Piparo Ilaria	P
Manca Marta	A	Loche Barbara	P
Pinna Emanuele	P	Pibia Giuseppe	P
Meloni Eleonora	P	Collu Chiara	P
Meloni Graziano	A	Orru' Rebecca	P
Ena Cesare	P	Scalas Giosue'	A
Sarais Filippo	P		

risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Pibia Rossano
Piparo Ilaria
Collu Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 19.08.2016 è stato emanato il D. Lgs. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, e per ultimo dalla legge 30.12.2018, n. 145;
- ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune, fermo restando quanto prima indicato, può costituire società o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, ossia:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 20 del TUSP sancisce che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le Pubbliche amministrazioni devono provvedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un eventuale piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Il piano di riassetto deve essere adottato nei casi in cui dall'analisi dell'assetto rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.
- In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato;
- il piano di analisi dell'assetto complessivo delle società e l'eventuale piano di razionalizzazione sono:
 - comunicati alla struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche attraverso il Portale Tesoro;
 - inviati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RILEVATO che:

- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 38 del 29.09.2017 si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Uta alla data del 23.09.2016, ex art. 24 del TUSP;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 28/12/2018 si è proceduto alla prima ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Uta alla data del 31.12.2017 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 30/12/2019 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Uta alla data del 31.12.2018 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e degli atti consiliari sopra richiamati:

- non essendo stato adottato, nell'anno 2019 un piano di razionalizzazione, non si rende necessario predisporre la relazione sull'attuazione delle misure ivi previste;
- si rende necessario procedere, entro il 31 dicembre 2020, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

VISTE le linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 21 novembre 2019;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, riportata nell'allegata relazione tecnica, (allegato A alla presente proposta);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi dal Responsabile dell'Area finanziaria;

Udita la presentazione del punto a cura della Consiglieria Piparo

Rientrano i Consiglieri Scalas e Manca

Uditi gli interventi dei Consiglieri: Loche, Piparo, Pibia G e del Sindaco

Con voti favorevoli 10 e astenuti 5 (Consiglieri: Loche, Pibia G., Collu, Orrù e Scalas) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa,

1. Di approvare la ricognizione, al 31/12/2019, delle società in cui il Comune di Uta detiene partecipazioni dirette e indirette, analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede piano di razionalizzazione;
3. Di prendere atto del presente indirizzo programmatico per le azioni dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo;

Indi, con successiva votazione, di cui voti favorevoli 10 e astenuti 5 (Consiglieri: Loche, Pibia G., Collu, Orrù e Scalas), espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.54 del 21-12-2020, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.54 del 21-12-2020, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ena Cesare

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Copia Conforme all'Originale ad uso amministrativo.
Uta, 14-04-2021